

# Piano di base II della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2018

Stato: 1° gennaio 2022

**Per le persone assicurate nel piano di base II si applicano:**

- il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta, in vigore dal 1° gennaio 2018 (stato: 1° gennaio 2022);
- il piano di base II della Cassa pensioni Posta, in vigore dal 1° gennaio 2018 (stato: 1° gennaio 2022).

Cassa pensioni Posta  
Viktoriastrasse 72  
Casella postale  
3000 Berna 22  
Telefono 058 338 56 66  
e-mail [pkpost@pkpost.ch](mailto:pkpost@pkpost.ch)  
[www.pkpost.ch](http://www.pkpost.ch)

# Piano di base II della Cassa pensioni Posta

<b>1</b>	<b>Campo d'applicazione e basi di calcolo</b>	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Componenti variabili del salario da assicurare	3
<b>2</b>	<b>Finanziamento</b>	
Art. 3	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 4	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
<b>3</b>	<b>Prestazioni</b>	
Art. 6	Prestazioni nel piano di base II	5
<b>3.1</b>	<b>Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso</b>	
Art. 7	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 8	Ammontare della rendita per orfani e figli	5
Art. 9	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
<b>3.2</b>	<b>Rendita transitoria AI</b>	
Art. 10	Diritto	6
Art. 11	Importo	6
Art. 12	Finanziamento	6
<b>4</b>	<b>Riscatto</b>	
Art. 13	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	7
Art. 14	Riscatto in vista del pensionamento anticipato	8
Art. 15	Riscatto della rendita transitoria AVS	10
<b>5</b>	<b>Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse</b>	
Art. 16	Importi limite	11
Art. 17	Interessi	11
Art. 18	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia	11
Art. 19	Tasse	11
<b>6</b>	<b>Entrata in vigore</b>	
Art. 20	Entrata in vigore	12

# 1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

---

## Art. 1 **Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**

L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.

---

## Art. 2 **Componenti variabili del salario da assicurare**

<sup>1</sup> Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta, indipendentemente dal grado d'occupazione della persona assicurata, le componenti salariali variabili da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva un'invalidità o un pensionamento parziale, l'importo complessivo delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante i 12 mesi successivi.

<sup>2</sup> Sono componenti salariali variabili da assicurare:

- a. le indennità cumulate durante l'anno civile trascorso per:
    - il lavoro serale, notturno o domenicale svolto regolarmente ai sensi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e
    - il servizio di picchetto, e
  - b. le seguenti indennità versate regolarmente:
    - indennità speciali,
    - indennità per sostituzione del capogruppo, e
    - indennità di turno, e
  - c. i seguenti contributi versati annualmente:
    - bonus e partecipazioni agli utili d'esercizio,
    - componenti variabili del «salario vendita» e provvigioni,
    - parti individuali relative alle prestazioni, nonché
  - d. i contributi computati per l'utilizzo di veicoli di servizio.
- L'elenco di cui alle lettere a–d è esaustivo.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro affiliato può impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori, nel quadro di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento, ad assicurare le componenti del salario non incluse nel salario annuo determinante.

## 2 Finanziamento (art. 15 ss regolamento di previdenza)

---

### Art. 3 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato		
	Dipendente		Datore di lavoro
	Minus	Standard	
22 – 34	4.00	6.00	6.90
35 – 44	6.00	8.00	8.90
45 – 54	8.00	10.00	10.90
55 – 65	10.00	12.00	12.90

Il piano di base II offre 2 piani di risparmio: standard e minus (vedi art. 5 regolamento di previdenza).

---

### Art. 4 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.00	0.50
22 – 65	1.00	0.50	1.50

### Art. 5 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi:

- del finanziamento della rendita transitoria AI;
- amministrativi.

## 3 Prestazioni

---

### Art. 6 **Prestazioni nel piano di base II**

Nel piano di base II sono assicurate le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
- b. rendite transitorie AVS;
- c. rendite per figli di pensionati;
- d. capitali di vecchiaia;
- e. rendite d'invalidità;
- f. rendite transitorie AI;
- g. rendite AI per figli;
- h. rendite al/alla coniuge superstite e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata;
- i. rendite al/alla partner convivente superstite;
- j. rendite al/alla coniuge divorziato/a;
- k. rendite per orfani;
- l. capitale garantito in caso di decesso;
- m. compensazione del rincaro sulle rendite in corso;
- n. prestazioni di uscita;
- o. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a in caso di divorzio;
- p. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

### **3.1 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso**

---

#### Art. 7 **Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)**

In caso di decesso della persona assicurata, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta:

- a. al 65% della rendita d'invalidità in corso o assicurata, ma al massimo all'80% della rendita di vecchiaia acquisita, se la persona assicurata non percepiva una rendita di vecchiaia;
- b. al 65% della rendita di vecchiaia in corso, se la persona assicurata ne percepiva una.

#### Art. 8 **Ammontare della rendita per orfani e figli (art. 66 regolamento di previdenza)**

Per ogni figlio avente diritto:

- a. la rendita per orfani ammonta al 10% della rendita d'invalidità assicurata o in corso, o al 10% della rendita di vecchiaia in corso (art. 66 e 67 regolamento di previdenza);
- b. la rendita AI per figli ammonta al 10% della rendita d'invalidità in corso (art. 54 e 55 regolamento di previdenza);
- c. la rendita per figli di pensionati ammonta al 10% della rendita di vecchiaia in corso (art. 46 e 47 regolamento di previdenza).

#### Art. 9 **Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)**

Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio valido al momento del decesso. Dal capitale garantito in caso di decesso è dedotto l'importo delle rendite e delle indennità versate in seguito al decesso. In caso di decesso, diventano inoltre esigibili i capitali dei conti di risparmio complementari.

## 3.2 Rendita transitoria AI

---

### Art. 10 **Diritto**

<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita transitoria AI le persone assicurate che percepiscono una rendita d'invalidità secondo l'art. 50 del regolamento di previdenza e che non hanno diritto né a una rendita o a un'indennità giornaliera ai sensi della LAI o della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), né a una rendita ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

<sup>2</sup> Se la persona assicurata percepisce una rendita parziale secondo la LAI o la LAINF non ha diritto a una rendita transitoria AI.

---

### Art. 11 **Importo**

La rendita transitoria AI corrisponde al 62,5% della rendita intera massima secondo la LAI in relazione alla riduzione per motivi di salute del grado di occupazione alla nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità della Cassa pensioni Posta.

---

### Art. 12 **Finanziamento**

Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria AI, e gli adeguamenti al rincaro, a condizione che abbia concessa tale.

## 4 Riscatto

### Art. 13 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato		Età al momento del riscatto
	U e D	U e D	
23	13	416	45
24	26	445	46
25	39	475	47
26	53	505	48
27	67	536	49
28	81	568	50
29	96	600	51
30	111	633	52
31	126	667	53
32	141	701	54
33	157	736	55
34	173	775	56
35	189	816	57
36	210	857	58
37	231	899	59
38	253	942	60
39	275	986	61
40	297	1030	62
41	320	1076	63
42	343	1122	64
43	367	1170	65
44	391		

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio disponibile	120 000 CHF
– importo massimo (633% * 40 000)	253 200 CHF
– riscatto possibile (253 200 – 120 000)	133 200 CHF

**Art. 14 Riscatto in vista del pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)**

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

**Tabella riscatto uomini**

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato															
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato															
	continuazione															
	65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58
26	43	94	143	190	237	288	341	46	63	127	191	255	321	388	458	
27	44	95	145	193	241	292	346	47	64	129	194	259	326	394	465	
28	45	96	147	196	245	296	351	48	65	131	197	263	331	400	472	
29	46	97	149	199	249	300	356	49	66	133	200	267	336	406	479	
30	47	98	151	202	253	305	361	50	67	135	203	271	341	412	486	
31	48	99	153	205	257	310	366	51	68	137	206	275	346	418	493	
32	49	100	155	208	261	315	371	52	69	139	209	279	351	424	500	
33	50	101	157	211	265	320	377	53	70	141	212	283	356	430	507	
34	51	103	159	214	269	325	383	54	71	143	215	287	361	436	515	
35	52	105	161	217	273	330	389	55	72	145	218	291	366	443	523	
36	53	107	163	220	277	335	395	56	73	147	221	295	371	450	531	
37	54	109	165	223	281	340	401	57	74	149	224	299	377	457	539	
38	55	111	167	226	285	345	407	58	75	151	227	303	383	464	547	
39	56	113	170	229	289	350	413	59	76	153	230	308	389	471		
40	57	115	173	232	293	355	419	60	77	155	233	313	395			
41	58	117	176	235	297	360	425	61	78	157	236	318				
42	59	119	179	239	301	365	431	62	79	159	240					
43	60	121	182	243	306	370	437	63	80	161						
44	61	123	185	247	311	376	444	64	81							
45	62	125	188	251	316	382	451									

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

- età (uomo) 52 anni
- salario assicurato 40 000 CHF
- capitale di risparmio accumulato 20 000 CHF
- importo massimo (209%\*40 000) 83 600 CHF
- riscatto possibile (83 600–20 000) 63 600 CHF

## Tabella riscatto donne

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato							continua							
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato							continua							
65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58
26	33	84	143	190	237	288	341	46	33	108	191	255	321	388	458
27	33	85	145	193	241	292	346	47	33	110	194	259	326	394	465
28	33	86	147	196	245	296	351	48	33	112	197	263	331	400	472
29	33	87	149	199	249	300	356	49	33	114	200	267	336	406	479
30	33	88	151	202	253	305	361	50	33	116	203	271	341	412	486
31	33	89	153	205	257	310	366	51	34	118	206	275	346	418	493
32	33	90	155	208	261	315	371	52	35	120	209	279	351	424	500
33	33	91	157	211	265	320	377	53	36	122	212	283	356	430	507
34	33	92	159	214	269	325	383	54	37	124	215	287	361	436	515
35	33	93	161	217	273	330	389	55	38	126	218	291	366	443	523
36	33	94	163	220	277	335	395	56	39	128	221	295	371	450	531
37	33	95	165	223	281	340	401	57	40	130	224	299	377	457	539
38	33	96	167	226	285	345	407	58	41	132	227	303	383	464	547
39	33	97	170	229	289	350	413	59	42	134	230	308	389	471	
40	33	98	173	232	293	355	419	60	43	136	233	313	395		
41	33	99	176	235	297	360	425	61	44	138	236	318			
42	33	100	179	239	301	365	431	62	45	140	240				
43	33	102	182	243	306	370	437	63	46	142					
44	33	104	185	247	311	376	444	64	47						
45	33	106	188	251	316	382	451								

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (donna)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio accumulato	20 000 CHF
– importo massimo (209%*40 000)	83 600 CHF
– riscatto possibile (83 600–20 000)	63 600 CHF

## Art. 15 Riscatto della rendita transitoria AVS (art. 28 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto della rendita transitoria AVS» corrisponde alla percentuale della rendita massima di vecchiaia AVS indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta. Tale importo non può eccedere il potenziale di riscatto restante dopo la detrazione del capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto		Capitale di risparmio massimo in % della rendita massima AVS							continuazione								
		Età di pensionamento scelta															
Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)	Uomini (U)	Donne (D)	64 (U) 63 (D)	63 (U) 62 (D)	62 (U) 61 (D)	61 (U) 60 (D)	60 (U) 59 (D)	59 (U) 58 (D)	58 (U)
25	24	55.6	112.0	169.3	227.3	286.4	346.2	406.9	45	44	74.9	150.9	228.0	306.2	385.8	466.3	548.2
26	25	56.4	113.7	171.8	230.7	290.7	351.4	413.0	46	45	76.0	153.2	231.4	310.8	391.6	473.3	556.4
27	26	57.2	115.4	174.4	234.2	295.1	356.7	419.2	47	46	77.1	155.5	234.9	315.5	397.5	480.4	564.7
28	27	58.1	117.1	177.0	237.7	299.5	362.0	425.5	48	47	78.3	157.8	238.4	320.2	403.5	487.6	573.2
29	28	59.0	118.9	179.7	241.3	304.0	367.4	431.9	49	48	79.5	160.2	242.0	325.0	409.6	494.9	581.8
30	29	59.9	120.7	182.4	244.9	308.6	372.9	438.4	50	49	80.7	162.6	245.6	329.9	415.7	502.3	590.5
31	30	60.8	122.5	185.1	248.6	313.2	378.5	445.0	51	50	81.9	165.0	249.3	334.8	421.9	509.8	599.4
32	31	61.7	124.3	187.9	252.3	317.9	384.2	451.7	52	51	83.1	167.5	253.0	339.8	428.2	517.4	608.4
33	32	62.6	126.2	190.7	256.1	322.7	390.0	458.5	53	52	84.3	170.0	256.8	344.9	434.6	525.2	617.5
34	33	63.5	128.1	193.6	259.9	327.5	395.9	465.4	54	53	85.6	172.5	260.7	350.1	441.1	533.1	626.8
35	34	64.5	130.0	196.5	263.8	332.4	401.8	472.4	55	54	86.9	175.1	264.6	355.4	447.7	541.1	636.2
36	35	65.5	132.00	199.4	267.8	337.4	407.8	479.5	56	55	88.2	177.7	268.6	360.7	454.4	549.2	645.7
37	36	66.5	134.0	202.4	271.8	342.5	413.9	486.7	57	56	89.5	180.4	272.6	366.1	461.2	557.4	655.4
38	37	67.5	136.0	205.4	275.9	347.6	420.1	494.0	58	57	90.8	183.1	276.7	371.6	468.1	565.8	665.2
39	38	68.5	138.0	208.5	280.0	352.8	426.4	501.4	59	58	92.2	185.8	280.8	377.2	475.1	574.3	
40	39	69.5	140.1	211.6	284.2	358.1	432.8	508.9	60	59	93.6	188.6	285.0	382.9	482.2		
41	40	70.5	142.2	214.8	288.5	363.5	439.3	516.5	61	60	95.0	191.4	289.3	388.6			
42	41	71.6	144.3	218.0	292.8	369.0	445.9	524.2	62	61	96.4	194.3	293.6				
43	42	72.7	146.5	221.3	297.2	374.5	452.6	532.1	63	62	97.8	197.2					
44	43	73.8	148.7	224.6	301.7	380.1	459.4	540.1	64	63	99.3						

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Pensione transitoria AVS mensile in % del capitale di risparmio sul conto complementare							
	64	63	62	61	60	59	58
Uomini	8.392	4.226	2.838	2.144	1.728	1.451	1.253
Donne		8.392	4.226	2.838	2.144	1.728	1.451

## 5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

---

Art. 16 **Importi limite**  
Vedi allegato a parte.

---

Art. 17 **Interessi**  
Vedi allegato a parte.

---

Art. 18 **Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia**

Età di pensionamento	Aliquota di conversione uomini	Aliquota di conversione donne
58	4.241	4.241
59	4.345	4.345
60	4.454	4.454
61	4.568	4.568
62	4.689	4.689
63	4.818	4.895
64	4.955	5.100
65	5.100	5.100
66	5.257	5.257
67	5.424	5.424

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

---

Art. 19 **Tasse**  
a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: 300 CHF;  
b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: 150 CHF.

## 6 Entrata in vigore

---

### Art. 20 **Entrata in vigore**

Il piano di base II della Cassa pensioni Posta, valido dal 1° gennaio 2018, è sostituito dal presente piano di base II della Cassa pensioni Posta, valido dal 1° gennaio 2018 (Stato 1° gennaio 2022), che entra in vigore il 1° gennaio 2022.